



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Scuola di Agraria

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole;
- VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche e in particolare l'art. 19-*bis*, comma 3;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, del Regolamento per le elezioni studentesche il voto viene espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, secondo la disciplina individuata nel decreto di indizione delle elezioni;
- VISTO il Decreto rettorale n. 712, prot. n. 135853 del 19 giugno 2025 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il biennio 2025/2027, nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze e il Decreto rettorale n. 487, prot. n. 88857 dell'8 aprile 2026 di nomina dei rappresentanti degli studenti per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 a seguito di una tornata di elezioni suppletive e i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti degli studenti dimissionari e decaduti;
- VISTI i decreti dei Presidenti delle Scuole di Ateneo con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti eletti, per il biennio 2025/2027 e per lo scorcio di mandato per il medesimo biennio a seguito di una tornata di elezioni suppletive, nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di studio e di Scuole di Specializzazione;
- PRESO ATTO che, anche a seguito della suddetta tornata di elezioni suppletive svolte nel mese di marzo 2026, un consistente numero di Consigli di Corso di studio e di Dipartimento sono rimasti privi della rappresentanza studentesca o con un numero di rappresentanti degli studenti inferiore a quello previsto;
- VISTO quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 3, ai sensi del quale *“Nel caso in cui, anche a seguito delle elezioni suppletive, un Consiglio di Corso di studio risulti ancora privo di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento, con delibera del Consiglio di corso di studio è individuata la procedura elettiva nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo.”*
- PRESO ATTO che il numero di corsi di studio e consigli di dipartimento che attualmente risultano carenti di rappresentanti è particolarmente elevato e che procedere a singole elezioni con procedure potenzialmente diverse da parte di ogni singolo corso di studio sarebbe gravoso sia sotto il profilo organizzativo, che sul piano dell'efficacia ed economicità delle procedure;
- RITENUTO OPPORTUNO, quindi, procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, in maniera omogenea per tutti i corsi di studio attivando una procedura unica con elezioni in un giorno determinato per tutti i corsi di studio, con gestione delle fasi di voto da parte dell'Amministrazione Centrale, in collaborazione con le Scuole e i Corsi di studio, anche ai fini di una più ampia partecipazione al voto;
- VISTO il Decreto rettorale n. 1233, prot. n. 237817 del 23 settembre 2026 di indizione delle elezioni per i rappresentati degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
- VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di studio coordinati dalla Scuola,



DECRETA

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette per **martedì 20 ottobre 2026** le elezioni di:

- 1) n. 1 studente nel Consiglio di Corso di studio di *Scienze forestali e ambientali* (cod. corso B396)
- 2) n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio di *Viticoltura ed enologia* (cod. corso B399)
- 3) n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio di *Tecnologie alimentari* (cod. corso B320)
- 4) n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio di *Scienze e tecnologie agrarie* (cod. corso B375), di cui n. 2 nel Consiglio di Corso di studio e 3 **al fine di coprire i posti nel Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – DAGRI**
- 5) n. 1 studente nel Consiglio di Corso di studio di *Scienze e tecnologie dei sistemi forestali* (cod. corso B425)
- 6) n. 1 studenti nel Consiglio di Corso di studio di *Scienze e gestione delle risorse faunistico ambientali* (cod. corso B381)
- 7) n. 1 studente nel Consiglio di Corso di studio di *Scienze faunistiche* (cod. corso B329)
- 8) n. 1 studente nel Consiglio di Corso di studio di *Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia* (cod. corso B424)
- 9) n. 2 studenti nel Consiglio di Corso di studio di *Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno-arredo-edilizia* (cod. corso B272)

Art. 2 - Disposizioni generali per l'elettorato

1. Alla elezione degli studenti nei Consigli di Corso di studio partecipano tutti gli studenti iscritti ai medesimi Corsi, come individuati nell'articolo che segue.

Art. 3 – Disposizioni particolari per l'elettorato

1. All'elezione dei rappresentanti degli studenti:



1) nel CCS (cod. corso B396) *Scienze Forestali e ambientali* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (188) Tecniche forestali e tecnologie del legno
- (B019) Scienze forestali e ambientali
- (0302) Scienze forestali e ambientali
- (0307) Tecnologie del legno
- (002) Scienze forestali
- (096) Scienze forestali
- (172) Scienze forestali e ambientali
- (B396) Scienze forestali e ambientali

2) nel CCS (cod. corso B399) *Viticoltura ed Enologia* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B022) Viticoltura ed enologia
- (0308) Viticoltura ed enologia
- (216) Viticoltura ed enologia
- (B399) Viticoltura ed enologia

3) nel CCS (cod. corso B320) *Tecnologie alimentari* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B024) Tecnologie alimentari
- (0304) Scienze e tecnologie alimentari
- (175) Scienze e tecnologie alimentari
- (119) Tecnologie alimentari
- (B320) Tecnologie alimentari

4) nel CCS (cod. corso B375) *Scienze e tecnologie agrarie* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B098) Scienze e tecnologie agrarie
- (0952) Agroingegneria
- (0953) Scienze delle produzioni vegetali di qualità
- (0955) Scienze e tecnologie fitosanitarie (medicina delle piante)
- (B375) Scienze e tecnologie agrarie

5) nel CCS (cod. corso B425) *Scienze e tecnologie dei sistemi forestali* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B102) Scienze e tecnologie dei sistemi forestali
- (0620) Gestione dei sistemi forestali
- (B425) Scienze e tecnologie dei sistemi forestali

6) nel CCS (cod. corso B381) *Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B112) Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali
- (0954) Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali



(0584) Agrozootecnica

(B381) Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali

7) nel CCS (cod. corso B329) *Scienze faunistiche* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B191) Scienze faunistiche

(117) Produzioni animali

(B023) Scienze faunistiche

(0947) Scienze faunistiche

(0305) Tutela e gestione delle risorse faunistiche

(101) Tecnica faunistica

(B329) Scienze faunistiche

8) nel CCS (cod. corso B424) *Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B253) Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia

(B424) Innovazione sostenibile in viticoltura ed enologia

9) nel CCS (cod. corso B272) *Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia* partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B228) Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia

(B239) Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia

(B272) Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia

Art. 4 -Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2025/2026 e gli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027.
2. Ai fini della presente tornata elettorale per studente regolarmente iscritto è da intendersi lo studente iscritto all'anno accademico 2025/2026 o all'anno accademico 2026/2027, qualora abbia pagato la prima rata delle tasse universitarie o lo studente iscritto con esonero dalle tasse.
3. Possono essere eletti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, e per la prima volta, all'Università degli Studi di Firenze. Si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno.
4. Le elezioni si svolgono **mediante la presentazione di candidature singole** ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti, primariamente i candidati che hanno presentato espressa candidatura, e successivamente coloro che, tra gli altri eleggibili, riportano il maggior numero di voti.



Art. 5 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. Al termine delle votazioni la Commissione chiude le votazioni e avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Art. 6 – Candidature

1. La presentazione delle **candidature singole** per i Consigli di Corso di studio può essere effettuata, inviando il modulo (ALLEGATO A), compilato e debitamente sottoscritto, all'indirizzo e-mail: affari.istituzionali@unifi.it **entro le ore 13:00 del giorno 5 ottobre 2026.**
2. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7 – Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza secondo quanto prescritto dall'art. 5.
2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 8 – Commissione elettorale centrale e Commissione di seggio

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per le elezioni studentesche, è costituito un seggio elettorale telematico con sede fisica.
2. La sede fisica della Commissione di seggio viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione della Commissione medesima, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.
3. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per le votazioni **il 20 ottobre 2026 dalle ore 9:00 alle ore 18:00.**

Art. 9 – Validità delle votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei vari organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori per ogni singola votazione, sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli



altri casi.

Art. 10 – Nomina degli eletti

1. Alla nomina degli studenti eletti provvede il Presidente della Scuola; gli eletti in ciascun organo durano in carica per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina e comunque fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.

Art. 11 Riduzione dei termini

Ai sensi dell'art. 19-*bis*, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche tutti termini previsti per la presente procedura dal regolamento sono ridotti della metà.

Art. 12 – Durata in carico degli eletti e surrogazioni

1. Dell'esito delle votazioni viene data pubblicità ufficiale sul sito web dell'Ateneo, nonché sui siti dei Dipartimenti e delle Scuole.
2. Gli eletti in ciascun organo durano in carica per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina e comunque fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.
3. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti, secondo quanto prescritto dall'art. 18 del Regolamento per le elezioni studentesche; i rappresentanti degli studenti cessano comunque dalla carica con la nomina dei nuovi eletti.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche in quanto compatibile con la presente procedura.

Firenze,

Il Presidente
Prof. Riccardo Bozzi